

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALFONSO SCARANO

Seduta del 09/12/2025

FATTO

La ricorrente rappresenta di aver stipulato in data 27.10.2020 un contratto di finanziamento (n. ***757) da restituire mediante cessione del quinto dello stipendio, per un capitale lordo mutuato pari a € 22.680,00 da rimborsare in 120 rate mensili di € 189,00 ciascuna. Afferma che il rapporto è stato estinto anticipatamente in data 30.04.2025, dopo il pagamento di 50 rate, e di aver pertanto diritto alla restituzione degli oneri non maturati per € 1.134,28, riferiti a commissioni di intermediazione creditizia e oneri di distribuzione, nonché alla restituzione della commissione per estinzione anticipata per € 114,10. Ha chiesto, inoltre, il rimborso di quote che assume eventualmente addebitate

successivamente all'estinzione, il rimborso delle spese di assistenza legale, la refusione del contributo di € 20,00 e gli interessi legali a far data dal reclamo.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario sostiene che, per quanto attiene ai rimborsi dovuti per l'estinzione anticipata del finanziamento, le condizioni contrattuali indicano in modo chiaro ed inequivocabile i costi connessi nonché le voci di costo ripetibili e non ripetibili per la residua vita del contratto. Afferma di aver correttamente applicato il criterio della curva degli interessi ai soli costi ritenuti ripetibili, riconoscendo alla cliente € 338,58. Ha escluso la ripetibilità delle commissioni di distribuzione, trattandosi di costi di terzi, relativi a servizi accessori non obbligatori per l'ottenimento del credito e, come tali, non rientranti nella definizione di costo totale del credito. Ha rivendicato la legittimità dell'indennizzo per estinzione anticipata, stante l'importo rimborsato superiore a euro 10.000,00 con conseguente applicazione dell'art. 125 sexies comma 4, TUB. Ha infine contestato il riconoscimento delle spese legali.

DIRITTO

Dalla documentazione in atti risulta che il contratto in controversia è stato sottoscritto il giorno 01.02.2021 e dunque anteriormente al 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 73/2021. Al caso in esame si applica pertanto l'articolo 125-sexies TUB nella lettura conforme alla sentenza *Lexitor* della Corte di Giustizia dell'11 settembre 2019 e successivamente ribadita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 263/2022, nonché dall'articolo 27 del decreto legge n. 104/2023, c.d. decreto Omnibus, convertito nella legge 9 ottobre 2023, n. 136. Tale disciplina impone di riconoscere al consumatore, in caso di rimborso anticipato, la riduzione proporzionale non solo degli interessi, ma di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le sole imposte.

Al riguardo, attesa la questione sollevata dall'intermediario, il Collegio ricorda che tutti i costi *up-front*, compresi i costi di distribuzione, devono essere oggetto di restituzione da parte del finanziatore, dal momento che le eventuali scelte organizzative dell'intermediario che decida di avvalersi di una rete di agenti o di mediatori (e i relativi costi) non devono gravare sul cliente. In particolare, è stato osservato *“che l'orientamento dei Collegi è nel senso di ritenere sussistente la legittimazione passiva in capo all'intermediario anche per i costi poi retrocessi ad altro soggetto (cfr. di recente Collegio di Bari, decisione n. 6852/23 del 04/07/2023: 'Al medesimo esito deve pervenirsi con riguardo alle commissioni corrisposte in favore della società di intermediazione intervenuta nella fase prodromica alla stipula del contratto concluso fuori sede; la circostanza che il prestito sia stato collocato, dietro corrispettivo, per il tramite di una società di intermediazione creditizia intervenuta nell'operazione di prestito, non muta infatti la titolarità del rapporto che permane esclusivamente in capo all'istituto erogante)'.”* (Collegio di Milano, decisione n. 12467/2023).

Pertanto, secondo gli orientamenti consolidati dei Collegi ABF e del Collegio di Coordinamento (decisione n. 26525/2019), in assenza di diversa pattuizione contrattuale, i costi ricorrenti devono essere rimborsati secondo il criterio del *pro rata temporis*, mentre i costi *up front*, devono essere retrocessi mediante il criterio della curva degli interessi, in analogia con il regime previsto per gli interessi corrispettivi.

Dalle evidenze in atti, considerato che per le commissioni in favore dell'intermediario, di natura *recurring*, la modalità di rimborso è indicata nel contratto e che per le commissioni di distribuzione, di natura *up front*, trova applicazione il criterio della curva degli interessi, e tenuto conto delle restituzioni già effettuate, risulta doversi retrocedere a favore della ricorrente l'importo di € 573,00 (arrotondati), come dettagliato nel seguente prospetto:



Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 18.580,22	TAN	4,100%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	189,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	58,33%
Data di inizio del prestito	01/03/2021	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	36,12%

rate pagate	50	rate residue	70	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni in favore dell'intermediario				937,30	Criterio contrattuale	***	338,58	338,58	0,00
Commissioni di distribuzione				1.587,60	Upfront	36,12%	573,47		573,47
Totale				2.524,90					573,47

Tale importo di € 573,00 risulta inferiore a quello richiesto in ricorso, calcolato esclusivamente sulla base del criterio del *pro rata temporis*.

La ricorrente ha altresì richiesto la restituzione della commissione di estinzione anticipata pari ad € 114,10, senza tuttavia produrre alcuna allegazione a sostegno della domanda. L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, ha rivendicato la legittimità dell'indennizzo applicato, essendo l'importo rimborsato anticipatamente superiore a euro 10.000,00 e trovando dunque applicazione l'art. 125-sexies TUB. Sul punto, il Collegio ricorda il principio di diritto enunciato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 5909/2020), secondo cui: *“La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”*

In conformità a tale principio, il Collegio rigetta la relativa domanda, attesa la genericità e l'assenza di allegazioni a supporto della stessa (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 8046/2024).

Nel ricorso si chiede inoltre genericamente *“la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all’estinzione o comunque in eccedenza”*, ma tale pretesa non è supportata da alcuna evidenza probatoria e al riguardo il Collegio richiama il consolidato orientamento ABF secondo il quale la mancata produzione delle buste paga attestanti l'addebito delle quote di cui la cliente chiede rimborso – secondo i criteri generali in tema di riparto dell'onere della prova – determina il rigetto della domanda sul punto.

Quanto alla refusione delle spese legali, il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 4580 del 12.05.2025, ha stabilito che tali spese possano essere riconosciute solo in presenza di condotte particolarmente scorrette o dilatorie dell'intermediario, ovvero quando la complessità della controversia renda oggettivamente necessaria l'assistenza di un professionista. Nel caso di specie non ricorrono tali presupposti.

In applicazione degli orientamenti consolidati ABF, devono invece essere riconosciuti alla ricorrente gli interessi legali sull'importo dovuto dalla data del reclamo sino al saldo, nonché il rimborso delle spese di procedura di € 20,00.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 573,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE